

TAR LAZIO

Con Ordinanza n.144/2007, comunicata il 31 gennaio 2007 il TAR del Lazio, sez. 3[^] bis ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso R.G. n. 5099/03 e degli atti di motivi aggiunti proposti dal prof. Carlo Bordoni c/ Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed altro. Con detti ricorsi si è agito per ottenere l'annullamento:Del bando del corso concorso indetto con Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n.100 del 20 dicembre 2002, corso –concorso per dirigenti scolastici riservato ai cd. presidi incaricati, ove fosse interpretato nel senso di escludere il ricorrente per avere conseguito il servizio richiesto come Direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara. Della graduatoria e del decreto n. 1211/1, che hanno determinato l'esclusione di Bordoni dal corso-concorso selettivo di formazione indetto con D.D.G. 17/12/2002, perché il titolo di Direttore Dell'Accademia delle Belle Arti per l'Amministrazione non è equiparabile a quello di Dirigente scolastico.

Col ricorso principale è stato argomentato che l'esclusione dal concorso era illegittima in quanto il prof. godeva di tutti i requisiti richiesti. In particolare, quanto agli anni di incarico svolti nella veste di Direttore dell'Accademia di Belle Arti si è fatto presente che in materia è intervenuto il riconoscimento ex lege dell'equiparazione tra dirigenti scolastici e direttori di Accademia di Belle Arti sia col D.Lgs n.165 del 30/03/01 sia nel CCNL personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica del 1 marzo 2002, il cui art. 1 “ Campo di applicazione e funzione dei dirigenti scolastici “, afferma: “ Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente dell'area V, ivi compresi i direttori dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza di cui al comma 9 dell'art.25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che nel presente contratto viene indicato come dirigente scolastico.” .Il Tar Lazio ha accolto l'istanza cautelare con Ord.n.2788/2003. In esecuzione di questa ordinanza Bordoni ha partecipato e superato il concorso e si è collocato al 4 posto della graduatoria del concorso.Con l'atto di motivi aggiunti è stata impugnata la graduatoria della prova finale, ex art.16 D.D.G. 17/12/2002, modificata in applicazione della legge 43/2005, nella parte in cui continua ad inserire il ricorrente con riserva e non a tutti gli effetti di legge. Nonché del Decreto del Direttore Generale del 21 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2005, attuativo della legge 31 marzo 2005, n. 43, con particolare riferimento all'art. 1 octies, 1° comma e D.D.G. del 12 luglio 2005. In questa sede sono stati ribaditi i motivi del ricorso principale ed è stata contestata la

modalità di sanatoria ex legge n.43/2005 che impedisce al ricorrente di accedere alle nomine nonostante goda di tutti i requisiti ed abbia partecipato allo stesso e sia collocato al 4° posto in graduatoria. Si riportano integralmente le conclusioni del ricorso e dei motivi aggiunti:

CONCLUSIONI

Si chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso previa sospensione del provvedimento impugnato e l'ammissione con riserva allo svolgimento delle prove concorsuali.

In via ancora subordinata, sollevare questione di incostituzionalità degli artt. di legge dianzi citati innanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'artt. 3, 4 e 51 della Costituzione per i motivi sovraesposti di eguaglianza formale e sostanziale sul riconoscimento dello status di dirigente scolastico anche nel caso di direttore di Accademia di Belle Arti e sul diritto di accesso agli impieghi.

PQM

Si chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento previa sospensione del decreto impugnato.

In via subordinata si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame delle dedotte eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art.1 octies della Legge 43 del 31 marzo 2005, con riferimento agli artt. 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione.

Stante il danno grave e irreparabile che deriverebbe al ricorrente dall'esclusione della sanatoria in questione, alla luce delle imminenti procedure di nomina e di revisione delle graduatorie del corso concorso in questione.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 il Tar Lazio con l'Ordinanza n144/2007 ha disposto l'integrazione del contraddittorio e rinviato la causa per la discussione del merito all'udienza del 10 maggio 2007. La presente pubblicazione vale ai fini della notifica nei confronti di tutti i controinteressati, ossia di tutti coloro che abbiano partecipato al corso concorso per Dirigenti Scolastici indetto con Decreto Ministeriale e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n.100 del 20 dicembre 2002, per la Regione Toscana per il settore formativo 2^ - Scuola Superiore.

Avv. prof. Carlo Renzi

